

33175 . 19



F.N.

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Presidente -

DIRITTI  
PERSONALITA'  
STATUS

Dott. GIACOMO MARIA STALLA

- Consigliere -

GIUSEPPINA

ANNA

Dott.

ROSARIA PACILLI

- Consigliere -

Ud. 24/10/2019 -  
CC

Dott. STEFANO OLIVA

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 15932/2018

Dott. ROBERTO SUCCIO

- Consigliere -

Non 33175  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 15932-2018 proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato

MARCELLO BISCOSI e domiciliato presso la cancelleria della  
Corte di Cassazione

- **ricorrente** -

### contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende

- **controricorrente** -

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il  
26/04/2018;

ORB  
3331  
2019

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

### **FATTI DI CAUSA**

Con decreto del 26.4.2018 notificato in pari data il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso interposto da

ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.25/08, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Lecce in data 20.9.2017, notificata il 7.10.2017.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell'interno.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.35-bis del D.Lgs. n.25/08 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe ricostruito la situazione del Ghana, Paese di origine del richiedente la protezione, facendo riferimento ad informazioni tratte da fonti non aggiornate, in quanto risalenti al giugno 2016.

Il motivo è fondato.

Ed invero questa Corte ha affermato, con le ordinanze n.13449/2019, n.13450/2019, n.13451/2019 e n.13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui all'art.8 comma 3 del D.Lgs. n.25 del 2008, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell'informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del

richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.11312 del 26.4.2019, non massimata). Le predette fonti, inoltre, devono necessariamente essere aggiornate al momento dell'azione della decisione, poiché in caso contrario si configura il vizio di motivazione apparente (Cass. Sez.1, Ordinanza n.13897 del 22/05/2019, Rv.654174).

Nel caso di specie, la decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti, posto che il Tribunale di Lecce ha deciso in base a fonti non aggiornate, risalenti ad oltre un anno prima rispetto alla data di deposito del decreto oggi impugnato.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art.5 del D.Lgs. n.286/98 in relazione all'art.360 nn.3 e 4 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche la protezione umanitaria, non ravvisando profili di vulnerabilità nella condizione del richiedente, rimane assorbito per effetto dell'accoglimento della seconda censura.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La decisione impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

### PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 24 ottobre 2019.

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (Cristiano)  
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria  
16-12-2019

Ric. 2018 n. 15932 sez. S1 - ud. 24-10-2019  
-3-

Il Cancelliere  
Daniela D'ANDREA